

Comune di

Bagno a Ripoli Provincia di Firenze

AREA 4 - Affari Generali

Settore Commercio e Sportello Unico Attività Produttive, Polizia Amministrativa, Attività Statistiche, Tutela degli Animali e Lotta al Randagismo, Turismo, Sviluppo Locale, Politiche Agricole, Caccia e Pesca

Prot. n.

Comune Bagno a Ripoli 002/158 del 09/05/2016 Bagno a Ripo

Comune Bagno a Ripoli
001/15075 del 09/05/2016
USESUAP,
FRRNACIE, ASL SERVIZIO FARMACEUTICO, OR

N. de



Oggetto: Determinazione degii orari, dei turni e dei periodi di ferie delle farmacie operanti sul territorio comunale anni 2016-2020

IL SINDACO

VISTI gli artt. 14 e 25 LR 25 Febbraio 2000 n.16 che attribuiscono al Comune il compito di stabilire la disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private previo parere consultivo dei rappresentanti degli organi professionali di competenza ed acquisito il parere dei competenti uffici dell'azienda USL

CONSIDERATO che, a norma dell'art.27 LR citata, durante le ore di chiusura notturna, diurna , di chiusura festiva e di eventuale chiusura infrasettimanale deve essere garantito un servizio di guardia farmaceutica che, per i Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, deve essere a chiamata a battenti aperti;

CONSIDERATO che, in deroga a quanto stabilito dalla norma citata, si ritiene opportuno individuare per le ore di chiusura notturna una modalità di espletamento del servizio che favorisca una maggiore funzionalità sia per gli abitanti che per gli esercenti valorizzando il rapporto di conoscenza e di fiducia dell'utenza con le farmacie del territorio in modo da garantire la continuità delle prestazioni erogate;

CONSIDERATO che per il perseguimento di questo obiettivo, si ritiene necessario istituire un numero unico di contatto a disposizione dei cittadini che per le ore di chiusura notturna devierà automaticamente le chiamate al cellulare della farmacia di turno in modo da garantire contestualità fra l'arrivo dell'utente presso la farmacia di turno e arrivo del farmacista per evadere le ricette dove il medico abbia esplicitato l'urgenza e ogni altra richiesta avente la caratteristica dell'improrogabilità;

RITENUTO OPPORTUNO garantire che , durante le ore di chiusura diurna, chiusura festiva diurna o chiusura infrasettimanale diurna il servizio di guardia farmaceutica debba essere a chiamata a battenti aperti;

RICHIAMATI gli obblighi di cui all'art. 36 LR per quanto riguarda:

- il cartello da esporre all'esterno dei locali recante l'orario di apertura e i turni di servizio con l'indicazione di tutte le farmacie di turno e in cui dovrà essere inserita anche l'indicazione delle farmacie aperte a Firenze;
- la croce verde luminosa che deve rimanere sempre accesa durante l'orario di apertura della farmacia e durante il servizio serale e notturno comunque effettuato.

VISTO l'art. 35 LR citata che determina la possibilità di fruire, da parte di titolari di farmacie, di un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi frazionati in non più di tre periodi;

DATO ATTO che, negli ultimi anni, le farmacie del territorio non hanno usufruito di periodi di ferie garantendo l'apertura attraverso l'organizzazione interna del personale per cui si ritiene sufficiente richiedere la preventiva comunicazione al Comune dell'eventuale volontà di fruire di un periodo di ferie;

DATO ATTO, altresì, che il turno inizia il sabato alle ore 13 e cessa il sabato successivo alle ore 13 e che, durante la settimana, l'apertura giornaliera non può essere di durata inferiore alle quattro ore e superiore alle dodici ore;

DATO ATTO che le disposizioni della presente ordinanza hanno valenza quinquennale ai sensi dell'art. 25 LR citata salva diverso provvedimento espresso in materia e che la turnazione annuale dovrà essere preventivamente comunicata al Comune entro il mese di Dicembre di ogni anno per l'anno successivo;

VISTO il parere espresso dal Servizio Farmaceutico ASL prot. 00017320 del 15 aprile 2016;

VISTO l'art. 50, comma 7, T.U. 267/2000;

ORDINA

- 1) di istituire un numero unico che entra in funzione durante le ore di chiusura notturna e che serve a mettere l'utente in contatto con il recapito telefonico della farmacia di turno in modo da garantire contestualità fra l'arrivo dell'utente presso la farmacia di turno e arrivo del farmacista per la consegna del farmaco richiesto eventualmente corredato della necessaria prescrizione medica;
- 2) di dare atto che il numero unico di contatto è : **0550982154** che tutti i giorni, a chiusura del normale orario di apertura della farmacia, sarà in grado di deviare le telefonate alla farmacia di turno;
- 3) di stabilire che le farmacie operanti sul territorio comunale osserveranno il servizio di guardia farmaceutica secondo le modalità descritte in premessa (dalle ore 13 del sabato alle ore 13 del Sabato successivo) osservando il calendario di programmazione della turnazione annuale che dovrà essere preventivamente comunicato al Comune entro il mese di Dicembre di ogni anno per l'anno successivo;
- 4) di stabilire che le farmacie operanti sul territorio comunale dovranno comunicare al Comune l'eventuale volontà di usufruire di un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi frazionati in non più di tre periodi;
- 5) di stabilire che la farmacia di turno debba garantire il servizio di guardia farmaceutica diurna feriale, festiva diurna e festiva infrasettimanale diurna a battenti aperti;
- 6) di dare mandato agli uffici di pubblicizzare le nuove modalità di organizzazione del servizio e , in particolare, l'istituzione del numero unico;
- 7) di dare mandato agli uffici di predisporre un modello unico di cartello da esporre all'esterno dei locali recante l'orario di apertura, il numero unico di contatto, il recapito della farmacia di turno le farmacie di turno del Comune di Bagno a Ripoli e la farmacia di turno più vicina nel Comune di Firenze;
- 8) di disporre che copia della presente ordinanza venga trasmessa a tutti i titolari di farmacie del territorio comunale, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze, all'Associazione Titolari di Farmacie e al Servizio Farmaceutico della ASL;

DISPONE

Che:

- 1) in caso di eventuale inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, si applicano le sanzioni amministrative e disciplinari previste dalle norme e leggi vigenti e, in particolare, dagli artt. 14Comma 1 lett.i) e art.37 della L.R. 16/2000;
- 2) per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa rinvio alle vigenti nore statali e regionali che disciplinano il servizio farmaceutico;

- 3) ai sensi della L. 241/1990 avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
- 4) Allo scopo di assicurarne la più ampia conoscenza e favorirne il rispetto e l'esecuzione, la presente Ordinanza è pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio nonché sul sito Internet del Comune di bagno a Ripolie copia verrà trasmessa a tutti i titolari di farmacie del territorio comunale, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze, all'Associazione Titolari di Farmacie e al Servizio Farmaceutico della ASL.

Il Sindaco

Francesco Casini)

